

NORME CONTRATTUALI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo a favore di CTT NORD Srl e altre società partecipate, socie o in service di CTT NORD, in seguito per brevità "Altre Società", ai sensi del D.lgs. 209/2005.

ART. 2 - GESTIONE DEL CONTRATTO

La CTT NORD Srl stipula con l'aggiudicatario un contratto quadro per se stessa e per le Altre Società che hanno conferito alla medesima mandato per l'espletamento della gara.

Le coperture assicurative sono intestate alla società ed i conseguenti rapporti contrattuali sono tenuti direttamente da esse; pertanto qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale fa capo alle società contraenti.

Per la gestione del contratto le singole società designano i propri incaricati tramite i quali devono svolgersi i rapporti con la ditta aggiudicataria (di seguito per brevità ditta).

ART. 3 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La CTT NORD Srl e le Altre Società hanno diritto al risarcimento danni che eventualmente dovessero subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.

Ciascuna società, anche tramite CTT NORD Srl, nel caso di inadempimento o di ritardo dell'adempimento, anche parziale, applica a suo insindacabile giudizio nei confronti del broker le seguenti penalità:

- Euro 50,00 per ogni giorno calendariale, e per i primi 15 giorni, per l'insufficiente o la tardiva effettuazione dei servizi previsti dal contratto;
- Euro 100,00 per ogni giorno calendariale successivo al 15° e fino ad un massimo di 30 giorni;
- Euro 500,00 per la mancata effettuazione dei servizi previsti dal contratto.

Indipendentemente dall'applicazione di tali penalità qualora il broker sospendesse per qualsiasi causa e per un tempo qualsiasi l'esecuzione delle prestazioni o non la eseguisse in modo sufficiente, tempestivo o completo, la CTT NORD Srl e le Altre Società del gruppo vi provvedono come ritengono più opportuno a spese, rischio e responsabilità della ditta appaltatrice.

CTT NORD Srl e ciascuna delle Altre Società si riservano, previa regolare diffida, di recedere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, nel caso in cui si verificano inadempimenti ripetuti o gravi negligenze rispetto alle disposizioni contenute nei documenti di gara e nell'offerta.

La risoluzione del contratto opera di diritto qualora l'aggiudicatario (ovvero una delle società raggruppate, in caso di R.T.I. o consorzio) perda l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) ovvero venga dichiarato fallito.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del c.c..

In caso di persistente recidiva CTT NORD Srl e le Altre Società hanno la facoltà di recedere dal contratto, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare l'incarico a terzi in danno della ditta, salva l'applicazione delle penali prescritte e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e delle maggiori spese derivanti all'Azienda.

CTT NORD Srl e le Altre Società si riservano la facoltà di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;

3) effettuazione del servizio in maniera totalmente difforme da quanto richiesto dal capitolato. Nei suddetti casi è riconosciuta a CTT NORD Srl e alle Altre Società la facoltà di interrompere il servizio rivolgendosi ad altro fornitore, sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.

In caso di reiterate inadempienze, CTT NORD Srl e le Altre Società hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ex art. 1373 c.c.. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del c.c.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei danni, la ditta aggiudicataria deve stipulare una cauzione anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, a favore di ciascuna delle società contraenti, pari a Euro 72.000,00.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria deve contenere le seguenti clausole:

- la validità è di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto;
- il fidejussore non gode della facoltà della preventiva escussione del debitore principale e della decadenza di cui di cui all'art. 1957 del C.C.;
- la fidejussione è svincolata previa espressa autorizzazione della società beneficiaria;
- il fidejussore deve corrispondere quanto richiesto dalla società entro 15 giorni calendariali dalla richiesta stessa, la quale non deve rivestire alcuna formalità se non quella di essere scritta.

Il broker deve ricostituire la cauzione qualora questa si riduca in tutto o in parte.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta si obbliga a non accampare diritti e pretese di sorta per le conseguenze che avesse a risentire nell'esecuzione del contratto stipulato in seguito a variazioni di sede, alla modifica della dislocazione degli uffici, o per la variazione della normativa a cui CTT NORD Srl e le Altre Società sono soggette. E ciò sia in caso di aumento o diminuzione, cessazione di tutti o parte dei servizi appaltati, ed in generale per qualsiasi causa che venisse a modificare le condizioni dell'esecuzione del contratto, ivi compreso anche il caso di sciopero del personale aziendale, per il quale evento CTT NORD Srl e le Altre Società non sono tenute a dare alcun preavviso alla ditta.

La ditta si impegna ad accettare visite ispettive da parte di personale CTT NORD Srl e delle Altre Società, al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato in sede di gara.

La ditta ha nei confronti di CTT NORD Srl e delle Altre Società tutti gli obblighi nascenti dalle prescrizioni del capitolato.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

La ditta garantisce l'osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari dettate in materia di lavoro. Essa si obbliga inoltre ad applicare le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto dell'appalto.

La ditta è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.

Il personale della ditta deve indossare inoltre in modo visibile la tessera di riconoscimento secondo il disposto dell'art.6 della Legge 123/2007 e secondo la normativa applicativa successiva.

La ditta si impegna alla compilazione e consegna di ogni modulo inerente le documentazioni di qualificazione e controllo normativo di cui la CTT NORD Srl e le Altre Società dovessero necessitare anche in corso di contratto.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, tramite il quale devono avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, devono comunicare alla CTT NORD Srl gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, co. 9°, della L. 13/08/2010, n. 136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, deve garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione anche parziale del contratto.

Non è ammesso il subappalto.

La Ditta, in quanto firmataria del contratto, risulta unica responsabile.

ART. 9 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio decorre dalla data di stipulazione del contratto.

La durata del contratto è di anni 2. Alla scadenza la stazione appaltante può procedere ad una proroga tecnica nelle more dell'indizione di nuova gara.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro del luogo ove hanno sede le singole società del gruppo CTT NORD.

www.AlboPretorionline.it 0717173